

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA

PROVINCIA DI CASERTA



ORDINANZA - UFFICIO DEL SINDACO

N. 39 DEL 26-09-2024

Oggetto: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale

IL SINDACO

Premesso che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che: "il Sindaco può adottare ordinanze contingibili per della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Considerato che è sempre più diffusa tra i cittadini la consuetudine di utilizzare, in caso di ricorrenze, il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

Atteso che, ogni anno, a livello nazionale e locale, si verificano infortuni anche di grave entità, causati alle persone dall'utilizzo di similari prodotti;

Considerato altresì che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di semplici petardi di libera vendita, di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Rilevato che l'esposizione a tali prodotti, seppur rientranti nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate, si rilevano dannosi e provocano notevole stress agli anziani, bambini, soggetti cardiopatici ed agli animali domestici e a tutti quelli che vivono nell'ambiente urbano;

Visto che, sia pur in maniera minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;

Dato atto che, l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini soprattutto per l'uso incontrollato e spesso in violazione delle norme in materia;

Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolar il dispositivo di cui all'art. 703 C.P. nonché l'art. 57 del TULPS ;

Vista la Legge n. 689/1981;

Vista la Legge n. 125/2008 e le Leggi n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05.08.2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Visti gli artt. 7/bis, 50 co. 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, prescindendo dalle norme penali e quelle contenute nel TULPS, che comunque sono vigenti ed applicabili al netto dei provvedimenti contingibili e urgenti idonei a tutelare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che con il presente provvedimento si intendono garantire;

ORDINA

Il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, bombette e oggetti similari.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis 1 del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da € 500,00 a € 5.000,00. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in 1 anno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, co. 1, del Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 Aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, oltre il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecito detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, 5° comma, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali ed ulteriori sanzioni penali ed amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

Dare atto che ai sensi dell'art. 703 del C.P. "*Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese*", prescrizioni confermate nell'ambito del TULPS.

DISPONE

Che la seguente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e con standard di immediata visibilità dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet Comunale.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- Ufficio Polizia Municipale di Gricignano di Aversa;
- Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Gricignano di Aversa;
- Questura di Caserta;
- Prefettura di Caserta.

Il Sindaco

Dott. Vittorio Lettieri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa